

**ALLEGATO "A" al N. 8.453 di raccolta
STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"AlmaDiploma -APS"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, per trasformazione mediante modifica dello statuto della precedente Associazione AlmaDiploma, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale, operante senza fini di lucro, denominata: **"AlmaDiploma-APS"**, con sede legale nel Comune di Bologna in Viale Masini n.36.

L'acronimo APS - o altro acronimo derivante dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è indicato, anche ai fini del conseguimento della personalità giuridica, in 50.000,00 euro.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, volendo supportare gli Istituti scolastici nelle attività di orientamento degli studenti allo studio e al lavoro, nella valutazione dell'offerta formativa e nella programmazione delle attività didattiche.

L'associazione, in particolare, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- 1) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Supportare il sistema scolastico nell'organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione e nell'utilizzo di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro;
- b) Occuparsi dell'orientamento degli studenti nelle fasi di transizione e in particolare dei diplomati in uscita dall'obbligo d'istruzione e formazione, sia che intendano proseguire gli studi, sia che vogliano entrare nel mercato del lavoro;
- c) Intraprendere tutte le iniziative atte a favorire l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, avvicinando domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni, contribuendo così alla riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei diplomati;
- d) Realizzare ricerche i cui risultati permettano di comprendere i bisogni e fornire strumenti per supportare gli studenti nelle transizioni formative e nell'ingresso lavorativo;
- e) Eseguire, in sinergia con gli istituti coinvolti, indagini sul percorso lavorativo e/o formativo degli studenti a medio e lungo termine;
- f) Integrare il sistema di rilevazione ed indagine al fine di fornire uno strumento statistico di valutazione/autovalutazione utile alle singole scuole ed al sistema dell'istruzione e formazione attraverso l'individuazione di indicatori che misurino l'efficacia interna ed esterna dell'offerta formativa;
- g) Operare in sinergia con enti, istituzioni e organizzazioni che abbiano obiettivi simili;
- h) Realizzare attività di formazione nell'ambito di interesse dell'Associazione.
- i) Attività diverse, secondarie o strumentali rispetto a quelle di interesse generale elencate o comunque rientranti nel novero di quelle consentite dall'art. 5 del codice del terzo settore.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari ovvero alle persone fisiche riconducibili agli associati, se questi sono persone giuridiche, nonché ai terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti ai propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, del lavoro volontario di cui più oltre, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle

attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:

- 1) Quote e contributi degli associati;
- 2) Eredità, donazione e legati;
- 3) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) Contributi e finanziamenti ottenuti da Fondazioni
- 7) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 10) Finanziamenti, anche onerosi, da parte di istituti di credito;
- 11) Raccolta fondi;
- 12) Ogni altra entrata ammessa anche ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

Possono associarsi tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche, private e pubbliche o gli enti del terzo settore che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di

promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Le amministrazioni pubbliche associate non potranno assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

Art. 6 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 7 - Procedura di ammissione degli associati

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato, come da regolamento, entro sei mesi dalla richiesta ed annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta, come da regolamento, da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al direttore la verifica della correttezza formale della domanda, prima della delibera di ammissione o rigetto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, fornito di motivazione, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- Per decesso;

- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per tre anni;
- Per esclusione:
 - a) In caso di comportamento, anche omissivo, contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) In caso di violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione con le modalità previste dal regolamento. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

L'**esclusione** degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti dell'associato devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea degli associati che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di associato viene annotata sul libro degli associati.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti ai quali non è altrimenti inibito per legge, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- Essere informati sull'attività associativa;
- Esaminare i libri sociali;

Gli associati sono tenuti a:

- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e se disciplinato dal regolamento.

Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati (maggiorenni se persone fisiche ed in persona dei loro rappresentanti se persone giuridiche), iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un terzo o da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno venti giorni prima della data della riunione e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso

di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Art. 13 – Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri degli organi sociali diversi dall'assemblea non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto in prima convocazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea **ordinaria**:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il/i soggetto/i incaricato/i alla revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi;
- f) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
- k) Delibera il trasferimento della sede sociale;
- l) Delibera la variazione del patrimonio dell'associazione.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- a) Sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) Sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a diciannove, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La composizione del Consiglio Direttivo è integrata dal Presidente e dal Direttore. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati senza vincolo di mandato in ottemperanza all'art.4 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Direttore al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo e altresì specifica a quali membri è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Nomina al suo interno un Vice-Presidente;
- b) Nomina il Direttore e gli attribuisce, anche una tantum, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti, secondo il presente statuto;
- c) Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) Predispone il bilancio o rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- e) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- f) Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- g) Propone all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento del Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- h) Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- i) Ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) Adotta, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- k) Adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, compresa la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.

Art. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni sei mesi e/o ogni

qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio stesso potrà dotarsi di autonomo regolamento che ne disciplini al meglio l'attività.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato a maggioranza dall'Assemblea degli associati, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

L'Assemblea può comunque revocare il Presidente con le stesse modalità dettate per la sua elezione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 - Il Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore è responsabile della gestione dell'Associazione, coordina e svolge ogni attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle indicazioni del Presidente e dà esecuzione alle delibere degli organi dell'associazione.

Ha poteri di rappresentanza dell'Associazione per l'ordinaria amministrazione.

Il Direttore, che opera in piena autonomia, collabora con il Presidente in tutte le sue attività, compresa la stesura degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Amministra il patrimonio e provvede alla gestione economico-finanziaria. Gestisce i rapporti con gli associati e i terzi assumendo tutte le decisioni necessarie per il funzionamento. Accetta donazioni.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in

carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c..

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo, al Direttore, al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 e 14 di cui al D.lgs 117/2017, l'associazione deve tenere, a cura dell'organo di amministrazione:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi di risposta.

Art. 22 – Patrimonio e Scioglimento

L'associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato, in via esclusiva, ad uno specifico affare di interesse generale, tra quelli perseguiti dall'ente.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, come disposto dall'art. 3 del presente Statuto, è vietata la distribuzione del patrimonio residuo a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 - Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore l'acronimo APS o ETS o altro acronimo, derivante dall'inserimento in specifica sezione del Runts, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Gli organi dell'Associazione in carica al momento della variazione statutaria continueranno a svolgere le loro funzioni sino a naturale scadenza in conformità del nuovo Statuto.

F.to Mauro Borsarini

F.to STEFANO FERRETTI Notaio